

ALCUNI CENNI SULLA RILEVANZA DEL 'FATTORE AMBIENTALE' IN RELAZIONE AL DIRITTO SECONDO IL PENSIERO DI MONTESQUIEU.

Danilo Ceccarelli Morolli

ABSTRACT (IT). Il breve articolo desidera accennare come in Montesquieu si possa rintracciare un primo "fondamento" di un approccio socio-giuridico al fenomeno ambientale.

ABSTRACT (ENG.). The short paper wants to give some hints about how in Montesquieu is possible to find a first step for a juridical and social approach about the environment.

SOMMARIO: §1. Premessa. §2. Rilevanza dell'"ambiente" nel «*De l'Esprit des Lois*». §3. Verso una conclusione.

§1. Premessa.

Oggi si parla – a ragione – di diritto ambientale, tema da cui scaturiscono numerose implicazioni giuridiche nei vari settori¹, incluso l'ambito della storia dello stesso. Proprio tale settore – come acutamente rilevato da Laura SOLIDORO MARUOTTI – possiede connotati più che pratici² in quanto già in diversi atenei d'Italia viene impartito l'insegnamento di "diritto dell'ambiente".

Infatti negli studi giuridici si sta imponendo tale disciplina che ha conosciuto una sua evoluzione storica, negli ultimi decenni, durante i quali si è assistito ad una

¹ A titolo d'esempio, tra i molti: CROSETTI A. – FERRARA R. – FRACCHIA F. – OLIVETTI RASON N., *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Roma-Bari 2018; ROSSI G., *Diritto dell'ambiente*, Torino 2017; CARAVITA B. – CASSETTI L. – MORRONE A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna 2016; LUGARESÌ N., *Diritto dell'ambiente*, Padova 2015; e ora perfino si discute scientificamente di imposte ambientali, come ha sottolineato ICOLARI A., *Per una dogmatica dell'imposta ambientale*, Napoli 2018.

² SOLIDORO MARUOTTI L., *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino 2009, pp. 1 ss.

progressiva affermazione della materia che, gradualmente, è giunta ad affermare una tutela piena e diretta del bene “ambiente”³ ed infine ad un rafforzamento della stessa⁴.

Chiaramente, in passato, il problema dell’ambiente non era avvertito come invece avviene nell’odierna contemporaneità e con l’attuale congerie di problematiche. Tuttavia le radici di una attenzione verso l’ambiente sono certamente remote nel tempo, poiché tutte le civiltà umane, che si sono avvicinate sul pianeta Terra, hanno ovviamente convissuto con l’ambiente stesso e, certamente sin dalla comparsa dell’umanità, anche lottato contro di esso.

Così – a titolo d’esempio – la civiltà romana, non manca di offrirci alcune testimonianze relative a dei primi interrogativi sull’ambiente stesso, alcune delle quali appaiono anche avvincenti. Addirittura LUCREZIO nel suo *De Rerum Natura* «descriveva una natura ormai stanca, incapace di fornire le risorse necessarie per la sussistenza (...)»⁵. Ed un primo accenno alla relazione tra ambiente e norme, quindi diritto, è rintracciabile già nella giurisprudenza romana che sembra essersi interessata, in parte, alla questione⁶, in quanto possediamo diversi riferimenti nel *Corpus Iuris Civilis*. Parimenti si possono rinvenire alcune disposizioni nel contesto dell’Impero Romano d’Oriente; tra le numerose fonti giuridiche, la così detta “Legge Agraria”, ovvero il *Nómos Geōrgikós* (ascrivibile probabilmente tra la fine del VII sec. e gli inizi dell’VIII)⁷, ci offre ancora oggi alcune interessanti norme – segnatamente quelle relative agli incendi (§§ 56-58) – che possono prefigurarsi come una sorta di prodromo di tutela giuridica dell’ambiente o per lo meno di un lontano antesignano. Ciò per dire – o meglio ricordare – che nonostante la disciplina del diritto ambientale sia indubbiamente di recente “costituzione”, il problema di voler tutelare giuridicamente il “bene-ambiente” era avvertito seppur in forma embrionale già da civiltà precedenti.

3 Rossi G., *La materializzazione dell’interesse all’ambiente*, in Id. (a cura di), *Diritto dell’ambiente*, Torino, 2017, p. 11 ss. Per riferimenti più generali, DELL’ANNO P. – PICOZZA E. (a cura di), *Principi generali*, vol. I del *Trattato di diritto dell’ambiente*, Padova 2013.

4 ROSSI G., *L’evoluzione del diritto dell’ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di diritto dell’Ambiente* 2 (2015), pp. 2-9.

5 SOLIDORO MARUOTTI L., *La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica*, op. cit., p. 44.

6 Per una panoramica sulle fonti giustinianee sul tema: cfr. SOLIDORO MARUOTTI L., *La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica*, op. cit., pp. 149 ss.; inoltre cfr. DI PORTO A., *La tutela della “Salubritas” fra editto e giurisprudenze*, I, *Il ruolo di Labeone*, Milano 1990.

7 Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., *Il diritto dell’Impero Romano d’Oriente. Introduzione alle fonti e ai protagonisti*, «Kanonika» 21, Roma 2016, pp. 66 ss.; TROIANOS S., *Le fonti del diritto bizantino*, Torino 2015, pp. 104 ss. Il *Nómos Geōrgikós* (diffuso in quasi un centinaio di manoscritti) si articola in 83 norme suddivisibili in due parti: una prima parte è incentrata sui rapporti fra i contadini e la divisione dei fondi, mentre la seconda parte appare come una casistica dei delitti rurali. L’edizione, al momento più recente, è in lingua russa realizzata da MEDVEDEV I. P. - PIOTROVSKAKA E. - LIPŠIC E., *Vizantiinskii Zemledel’cheskii zakon. Nomos Georgikos*, Leningrad 1984; mentre una precedente traduzione inglese fu realizzata da ASHBURNER W., *The Farmer’s Law*, in *Journal of Hellenistic Studies* 32 (1912), pp. 68-95.

Venendo a tempi più recenti, forse, è ancora una volta il Settecento che ci offre una chiave di lettura interessante anche per ricercare le “origini” remote di ciò che noi oggi definiamo diritto ambientale.

In particolare, cercherò nelle righe che seguono, di accennare a come in MONTESQUIEU si possa rintracciare, un primo momento significativo della tematica dell’ambiente in relazione al diritto; anticipando subito col dire che ritengo MONTESQUIEU un primo significativo passo verso ciò che poi sarebbe scaturito due secoli più tardi. Dunque lungi da me il voler affermare che MONTESQUIEU sia stato il pensatore che abbia gettato le basi verso il diritto ambientale piuttosto desidero ricordare e sottolineare come alcuni passi della sua opera appaiano come spunto verso ulteriori riflessioni storiche (e non solo storiche) circa la tematica del diritto ambientale, ponendone in sostanza in evidenza alcuni punti come occasioni di riflessione.

§2. Rilevanza dell’“ambiente” nel «De l’Esprit des Lois».

In generale, occorre ricordare che il ‘700 andò, per varie ragioni, Roma e la civiltà romana, soprattutto l’età repubblicana⁸. Al contrario, il giudizio sull’Impero Romano d’Oriente fu invece decisamente negativo, soprattutto a causa del pensiero di Edward GIBBON (1737-1794), il quale – nella sua monumentale opera *Decline and Fall of the Roman Empire*⁹ – asseriva che Costantinopoli aveva rappresentato «un processo di decadenza durato mille anni»¹⁰. Il giudizio negativo di GIBBON e di altri illuministi¹¹, benché “giustificato” dalla mancanza di un metodo storico maturo, ha però – come noto – influenzato per molto tempo la storiografia occidentale.

Tuttavia, ritengo che il merito degli Illuministi sia stato certamente quello di iniziare a interrogarsi (o forse domandarsi per la prima volta) sull’impatto del fattore climatico nelle società.

Infatti MONTESQUIEU (1689-1755) nella sua celeberrima opera *De l’Esprit des Lois* (del 1748) dedica il libro quattordicesimo alle «leggi nei rapporti che hanno con la natura del clima»¹².

8 Non mi addento, volutamente, sul tema complesso delle relazioni tra Illuminismo, soprattutto francese, e diritto romano. Come ben noto, il rapporto fra *Ius Romanum* e la Francia fu alquanto complesso; cfr. SOLIDORO MARUOTTI L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, vol. II, *Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*. Torino 2010, 2 ed., pp. 49 ss.; ASCHERI M., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2008, 2 ed., pp. 221 ss. Occorre, inoltre, rammentare che proprio in Francia, per secoli, vi è stata una dicotomia, anche geografica, tra *droit cotumier* e *ius Romanum*.

9 Leggibile nella traduzione italiana di P. ANGARANO, *E. Gibbon – Decadenza e caduta dell’Impero Romano*, 6 voll., Roma 1973.

10 Così riassume CAPIZZI C., *La civiltà bizantina*, Milano 2001, 19.

11 Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., *Per una geopolitica del diritto dell’Impero Romano d’Oriente*, Roma 2020, p. 157 s.; MINALE M.V., *Gibbon e l’ordinamento giuridico bizantino. Spunti di riflessione*, in *Annuario dell’Istituto Italiano per gli Studi Giuridici* 23 (2008), pp. 265-335.

12 COTTA S. (a cura di), *Montesquieu — Lo spirito delle leggi*, Torino 2005, vol. I, pp. 381-402, qui di seguito sempre citato come: MONTESQUIEU, I.

Pur non essendo questa certamente la sede per trattare il pensiero filosofico di MONTESQUIEU¹³, preferendo rinviare – a titolo d’esempio e tra i molti – agli studi del professor Alberto POSTIGLIOLA¹⁴, ciò che, invece, mi preme sottolineare è che il filosofo francese è stato forse il primo intellettuale (almeno dell’età moderna) ad aver sottolineato la relazione sussistente tra le influenze climatiche e diritto. Ovviamente siamo ancora molto lontani dal concetto di “diritto dell’ambiente”, come branca dotata di principi specifici, ma ritengo che le riflessioni montesquieviane possano essere ancora molto significative.

Nel capitolo I del libro XIV, dello *Spirito delle leggi*, MONTESQUIEU asserisce, come principio generale, che: «Se è vero che il carattere dello spirito e le passioni del cuore sono estremamente differenti nei diversi climi, le leggi devono essere relative e alla differenza di queste passioni e alla differenza di questi caratteri»¹⁵. Il grande illuminista francese dunque sembra aver intuito l’influsso del clima nella sfera giuridica, quasi anticipando di tre secoli la geopolitica e perfino ciò che oggi s’inizia, timidamente, a tratteggiare come geopsicologia¹⁶. Infatti egli prosegue su come l’umanità sia differente nei diversi climi (cap. II, sempre del medesimo libro), per poi scendere – nei capitoli successivi – in ulteriori dettagli. Così, ad esempio, il cap. V (sempre del libro XIV) è intitolato «Che i cattivi legislatori sono quelli che hanno favorito i vizi del clima, e i buoni quelli che vi si sono opposti»¹⁷. Qui il MONTESQUIEU osserva la differenza tra mondo indiano e quello cinese, e sembra preferire quest’ultimo asserendo: «I legislatori della Cina ebbero più buon senso, quando considerarono gli uomini non nello stato di tranquillità nel quale saranno un giorno, ma rispetto all’attività necessaria per compiere i doveri della vita, fecero la loro religione, la loro filosofia e le loro leggi, tutte assai pratiche. Più le cause fisiche portano l’uomo al riposo e più le cause morali devono allontanarli da esso»¹⁸.

Le riflessioni di MONTESQUIEU sul tema clima-diritto, sono ampie e giungono, in finale, anche a toccare la relazione tra diritto e medicina (cap. XI: “delle leggi che si riferiscono alle malattie del clima”)¹⁹. Così, ad esempio, egli nel cap. X, pone in relazione la norma sciaraitica islamica del divieto di consumare alcool in relazione al clima,

13 Cfr. FELICE D., *Introduzione a Montesquieu*, Bologna 2013; cfr. CATTANEO M. A., *Le dottrine politiche di Montesquieu e Rousseau*, Milano 1964; IDEM, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966; IDEM, *Montesquieu, Rousseau e la Rivoluzione francese*, Milano 1967; CATTANEO evidenzia come MONTESQUIEU contraddica il concetto di “universalità” del *Ius Romanum*.

14 Tra i molti studi di POSTIGLIOLA si segnalano: *Editer Montesquieu – Pubblicare Montesquieu*, Napoli 1998; IDEM (a cura di), *Storia e ragione. Les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence di Montesquieu nel 250° della pubblicazione*, Napoli 1987; IDEM, *Politica, storia e scienza nella società in Montesquieu*, s.l. 1979.

15 MONTESQUIEU, I, p. 381.

16 CECCARELLI MOROLLI D., *Appunti di Geopolitica*, Roma 2018, pp. 203 ss.

17 MONTESQUIEU, I, p. 388.

18 *Ibidem*, p. 389. Per la cronaca il giudizio favorevole verso la Cina, è ripreso anche nel cap. VIII (sempre del libro XIV).

19 Considero quest’ultimo capitolo molto interessante per la storia della medicina, in quanto egli accenna chiaramente al problema della sifilide ed alla sua storia, asserendo che «Poiché spetta alla saggezza dei legislatori vegliare sulla salute dei cittadini, fu molto sensato cercar di arrestare il contagio con leggi fatte sul modello di quelle mosaiche» (MONTESQUIEU, I, p. 395).

scrivendo che: «*La legge di Maometto, che proibisce di bere vino, è dunque adatta al clima dell'Arabia: già prima di Maometto l'acqua era la bevanda più comune degli Arabi (...)*»²⁰.

Pertanto, nell'ambito del capitolo XIV, non mancano riflessioni "scientifiche" che egli si sforza di corroborare con svariati esempi. Chiaramente le cognizioni mediche della prima metà del '700 non erano minimamente paragonabili a quelle odierne. Ma ciò che conta rilevare è che, in sostanza, MONTESQUIEU si prodighi a rimarcare che i fattori climatici e ambientali siano elementi forgianti le popolazioni sia sul piano fisico che mentale.

Invero, nonostante il tema del clima sia stato toccato anche da altri filosofi, è tuttavia proprio con MONTESQUIEU che si denota una maggior organicità dell'approccio alla teoria climatica e, conseguentemente, alla "globalizzazione" settecentesca delle idee che contribuì alla loro diffusione tra gli ambienti colti dell'epoca.

Pertanto, lo *Spirito delle Leggi* rappresenta una teoria che sembra così divenire "organica". Addirittura J.-J. ROUSSEAU (1712-1778), nel suo *Contratto Sociale*, asserisce, senza mezzi termini, che la teoria del clima è stata stabilita da MONTESQUIEU²¹, avvalorando così il successo della medesima, che verrà d'ora in poi legata, direi, indissolubilmente all'opera intellettuale del barone di SECONDAT.

§3. Verso una conclusione.

Ritengo che il testo di MONTESQUIEU costituisca il punto di un nuovo "inizio", in quanto la sua opera fa riflettere sul processo che la storia del diritto ha compiuto dal *Law of Nature* ad un *Nature of Law*²².

Infatti, quasi un secolo prima, un altro grande giurista francese come Jean DOMAT (1625-1696)²³ era intento a legittimare l'ordinamento giuridico e con esso a classificare le leggi in immutabili e arbitrarie (quindi mutabili)²⁴; ora invece MONTESQUIEU compie – probabilmente partendo proprio dal pensiero di DOMAT – un ulteriore significativo passo in avanti con la sua opera. La sua teoria del clima influenzante il diritto, non nasce *ex abrupto*, bensì appare risultare il corollario di un "principio" da egli enunciato nella sua opera. Tale principio, in sintesi, è riassumibile come segue. Le leggi e con esse le istituzioni dei vari Stati non sono arbitrarie, bensì dipendono dalla natura storica dei vari popoli nonché dalle differenti condizioni naturali del paese; ne consegue che le forme di governo siano relative e perciò variabili da popolo a popolo.

20 MONTESQUIEU, I, p. 392.

21 *Contratto Sociale*, III, 8.

22 CAPRA F. – MATTEI U., *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler Publisher 2015.

23 Egli scrive e pubblica nel 1689 il celebre trattato: *Lois civiles dans leur ordre naturel*.

24 Cfr. RUSSO E., *La legittimazione dell'ordinamento giuridico nell'opera di Jean Domat*, in *Vita Notarile* 1 (2010), pp. 17-22.

Così, se per DOMAT le leggi “arbitrarie” (cioè il diritto pubblico) ricevono la propria legittimazione da quelle “immutabili” (ossia il diritto civile), per cui il *ius publicum* risulta essere un suppletivo delle lacune del diritto naturale, MONTESQUIEU si interroga sulla relazione tra *ius* e natura e giunge ad affermare che non solo le leggi sono un prodotto della natura ma che addirittura queste debbano essere in relazione con la stessa, come afferma nel capitolo III del I dello *Spirito delle Leggi*. Egli infatti osserva che: «*In generale, la legge è la ragione umana in quanto governa tutti i popoli della terra; e le leggi politiche e civili di ogni nazione non debbono esser altro che i casi particolari in cui questa ragione umana si applica*»²⁵ ed aggiunge: «*Queste leggi debbono essere in relazione col carattere fisico del paese, col suo clima [...] con la qualità del terreno, [...] col genere di vita dei popoli che vi abitano [...]: esse debbono essere in armonia col grado di libertà che la costituzione è capace di sopportare, con la religione degli abitanti, la loro ricchezza, il loro numero, i loro commerci, costumi e maniere*»²⁶.

In breve, per MONTESQUIEU, le leggi positive sono funzione dell’ambiente²⁷ e, parimenti, egli pone le istituzioni dei vari popoli in relazione al processo evolutivo storico, affermando, in sostanza, che le istituzioni – e tra queste quindi anche il *ius* – sono il prodotto della storia stessa²⁸. Pertanto MONTESQUIEU è, forse il primo a sottolineare, in tale ambito, l’influenza dell’ambiente a tutto campo. Tutto ciò non sembra essere un punto d’approdo di poco conto. Se attualmente si parla, non a caso, di geopolitica del diritto – strada intrapresa in Italia grazie all’opera innovativa del professor Pier Giuseppe MONATERI²⁹ – non si può non pensare, ancora oggi, a MONTESQUIEU ed alla sua visione del diritto che viene così declinata nell’ambito sociale, storico ed ambientale.

A conclusione di queste poche righe – che certamente non desiderano possedere alcun carattere d’esaustività sull’argomento bensì solo un timido *incipit* – reputo che l’attuale civiltà giuridica occidentale sia ancora particolarmente debitrice a quella interessantissima età che è classificabile come “illuminismo giuridico”, che rappresenta un’esperienza le cui propaggini – si pensi, ad esempio, ai diritti umani – giungono sino ai giorni nostri.

Danilo Ceccarelli Morolli

Membro Corr. del Pontificio Comitato di Scienze Storiche

Member of the Royal Historical Society

Fellow of the Royal Geographical Society

ORCID ID: 0000-0001-6754-0149

25 MONTESQUIEU, I, p. 63.

26 MONTESQUIEU, I, p. 64.

27 Cfr. COSÌ D., *Linee di storia del pensiero giuridico*, Roma 2015, p. 158. Il pensiero montesquieviano diviene dunque emblematico della “frattura” del concetto di universalità del diritto romano.

28 Cfr. DEL VECCHIO G., *Lezioni di filosofia del diritto*, Milano 1965, 13^a ed., p. 62.

29 Cfr. MONATERI P. G., *Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Bari 2013.